

Servizio studi e analisi tecniche

DETERMINA N. 1/25/SAT

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 6/25/SAT AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA “T MEDIA
GROUP” PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DELL’ALLEGATO A
ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS, DEL 26 NOVEMBRE 2008, RECANTE IL
“REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO
DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE E POSTALI” E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e postali”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 270/23/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della*

Servizio studi e analisi tecniche

legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

VISTO l’atto di contestazione n. 6/25/SAT del 22 maggio 2025 - notificato a mezzo posta elettronica certificata in pari data - con il quale veniva contestata alla società a responsabilità limitata T MEDIA GROUP (C.F. 04317190165), con sede legale in Treviglio (BG), Via Isser n. 3, iscritta al ROC al n. 38034 per l’attività di radiodiffusione sonora, la violazione dell’art. 11 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, per non aver trasmesso a questa Autorità, la comunicazione annuale telematica 2024, condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la documentazione inviata in data 04 giugno 2025 dalla T MEDIA GROUP s.r.l. relativa al bonifico bancario effettuato in data 26 maggio 2025 (C.R.O. 1101251460558584) tramite “Unicredit Banca” a favore della Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma che attesta il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell’atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 6/25/SAT, avviato nei confronti della società a responsabilità limitata T MEDIA GROUP per la violazione dell’articolo 11 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., è archiviato, avendo, la predetta società, effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell’Autorità.

Il Direttore
Mario Staderini